



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

**Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento:**

- Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 – Avviso 6/2011
- Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 – Avviso 12/2011

Il Ministro per le Pari Opportunità emana il presente bando al fine di dare attuazione:

- allo speciale programma di emersione e prima assistenza previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 19 settembre 2005 n. 237.
- a programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300 convertito con legge 26 febbraio 2007 n. 17, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

### **1. Premessa**

Il bando nasce dall'esigenza di strutturare sui territori interventi volti ad attività di emersione, identificazione, protezione ed inclusione sociale delle vittime in un'unica strategia di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento. Tali attività sono specificità dell'art. 13 L.228/2003 e dell'art. 18 D.Lgs. 286/98.

Il presente bando si inquadra altresì nel contesto di una serie di attività concertate promosse dal Dipartimento per le Pari Opportunità nel corso del 2010, nella prospettiva di dare maggiore impulso alle azioni destinate all'emersione ed al primo contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento, nonché di strutturare nei vari territori su cui insistono iniziative progettuali un sistema nazionale che raccordi efficacemente tra loro le tre macro-aree di attività in cui si articolano gli interventi a favore delle persone trafficate, e nello specifico: emersione, segnalazione e invio ai servizi di protezione; identificazione, protezione e prima assistenza; assistenza di secondo livello e inclusione sociale. In tale ottica, appare quindi opportuno prevedere una specificazione e differenziazione operativa delle relative progettualità (art.13 l. 228/2003 ed art. 18 d.lgs. 286/98).

Tale assistenza - in conformità alla qualificazione del fenomeno della tratta come grave violazione dei diritti umani contenuta nella Direttiva 2011/36/UE (che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002) e nel piano UE sulle migliori pratiche, le norme e

le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, ed in conformità alle finalità perseguite con lo specifico Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale - dovrà essere garantita, in ottemperanza del principio di non discriminazione, alle vittime e potenziali vittime di tratta emergenti da tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla loro età, nazionalità, genere e dal tipo di sfruttamento subito.

La Commissione interministeriale prevista dall'articolo 25, comma 2, del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione, D.lgs 286/98, ridenominata "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento" a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102 - riunitasi il 23 giugno 2011 per l'approvazione del presente bando – valuterà:

progetti che sviluppano:

- Programmi di emersione e prima assistenza previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228, rivolti alle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 della citata legge n. 228/2003;
- Programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, rivolti alle persone straniere, nonché ai cittadini dell'Unione Europea, vittime di violenza e grave sfruttamento che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone.

## 2. Obiettivi

Costituiscono oggetto del presente bando:

- A. Programmi di emersione e prima assistenza a favore delle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone (art.13 l 228/2003).

Tali progetti saranno strutturati su due assi di intervento: 1) Emersione, segnalazione e invio ai servizi di protezione: attività di primo contatto, azioni proattive per l'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o sfruttamento e presa in carico della segnalazione (proveniente dal Numero Verde e dagli altri canali di emersione); 2) Identificazione, protezione e prima assistenza: pronta accoglienza, assistenza sanitaria, consulenza legale, valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ingresso in protezione sociale e invio ai progetti ex art.18 d.lgs. 286/98.

Al fine di adempiere alle funzioni del primo asse di intervento, tutti i progetti dovranno dotarsi di unità territoriali operative, ossia dispositivi che dovranno garantire: il potenziamento delle attività di primo contatto ed emersione sul territorio di riferimento; la reperibilità h24 ai fini della segnalazione della presa in carico e dell'invio ai servizi ritenuti più idonei; il raccordo strutturato con il Numero Verde nazionale anti-tratta; il raccordo strutturato con i progetti ex art.18 d.lgs. 286/98.

Pertanto i progetti sopra descritti dovranno prevedere, come minimo ed in ogni caso:

- Attività pro-attive e attività di primo contatto volte all'emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento (unità di strada, sportello, altri servizi a bassa soglia);
- Segnalazione e invio di vittime di tratta in strutture di accoglienza dedicate;
- Strutture adeguate per l'alloggio ed il ricovero delle vittime;
- Assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;
- Disponibilità di servizi socio-sanitari di pronto intervento;

- Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti territoriali.
- Convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, che preveda al minimo un referente operativo del progetto dedicato all'attività di raccordo con esso.

B. Programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di violenza e grave sfruttamento che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento (art. 18 d.lgs. 286/98).

In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo ed in ogni caso:

- Accoglienza abitativa;
- Protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie);
- Attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/98;
- Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale);
- Attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.)
- Convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ai sensi dell'art.13 della legge 228/2003 e comunque con i servizi sociali degli enti territoriali.
- Convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, al fine di definire e formalizzare le procedure di messa in rete nazionale dei trasferimenti degli/delle utenti da un progetto ad un altro.

Il soggetto proponente può presentare proposte per progetti di emersione e prima assistenza (art.13) e/o per progetti di assistenza ed integrazione sociale (art. 18).

### **3. Risorse programmate**

A. L'ammontare delle risorse destinate ai programmi di emersione e prima assistenza è di 4.000.000,00 di Euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003 n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

Nella misura dell'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

Nella misura del 20% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'Ente territoriale.

Si precisa che la quota del 20% a carico della dell'Ente territoriale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (*Allegato 4*).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€. 440.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

€. 300.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

€. 210.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente da 1.000.000 ai 2.000.000 abitanti;

€. 100.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

- B. L'ammontare delle risorse destinate ai programmi di assistenza ed integrazione sociale è di 4.000.000,00 di Euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'articolo 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

Nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

Nella misura del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'Ente territoriale.

Si precisa che la quota del 30% a carico dell'Ente territoriale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (*Allegato 4*).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€. 440.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

€. 300.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

€. 210.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente da 1.000.000 ai 2.000.000 abitanti;

€. 100.000,00 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2010, consultabili sul sito <http://demo.istat.it>.

Si precisa che i suddetti massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (80% per i progetti art. 13 e 70% per i progetti art.18) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

#### **4. Destinatari**

Sono destinatari dei progetti:

- le persone potenziali vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e di tratta, costrette a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento
- le persone straniere, nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, vittime di violenza e grave sfruttamento, che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone.

## **5. Proponenti ed attuatori**

I progetti di cui al punto 2 possono essere presentati da Enti Territoriali o da soggetti privati convenzionati con tali enti.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere regolarmente iscritti nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche. L'iscrizione al registro deve essere antecedente alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente bando. Tale iscrizione può essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

I progetti di emersione e prima assistenza ed i progetti di assistenza ed integrazione sociale possono altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

L'ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento, pena l'inammissibilità di quest'ultimo progetto. A tal fine l'Ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti di non essere anche attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento (*Allegato 5*).

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

L'Ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto (es.: formazione linguistica, informatica, tirocini, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.

## **6. Dimensione territoriale dei progetti e forme di collaborazione in rete**

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti, che dovranno avere una dimensione almeno sovra-provinciale. I progetti dovranno quindi essere in grado di coprire un'area territoriale di estensione pari ad almeno quella di due province.

Fanno eccezione i progetti che insistono sul territorio delle città metropolitane, come previste dalla legge 142/1990, nonché dalla legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale). Sono considerate aree metropolitane, nelle Regioni a statuto ordinario, le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria. Sono state individuate nelle Regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Trieste. In tali casi la dimensione territoriale dei progetti dovrà corrispondere, come minimo, alla delimitazione amministrativa dell'area metropolitana. Laddove questa non sia ancora intervenuta, la dimensione territoriale dei progetti dovrà corrispondere, come minimo, all'area provinciale.

Per assicurare un'equilibrata distribuzione delle risorse non potranno essere presentati più progetti che insistano – in tutto o in parte - sul medesimo territorio. Nel caso in cui tale evenienza dovesse comunque verificarsi, la Commissione ammetterà al finanziamento un solo progetto, scegliendo quello che avrà riportato il punteggio maggiore.

La suddetta dimensione territoriale dovrà essere comprovata mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

- l'impegno assunto tramite il cofinanziamento da parte di singoli enti territoriali;
- l'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, Procure, Agenzie Formative, Associazioni di categoria del mondo del lavoro per l'area dell'inserimento lavorativo e i soggetti accreditati che a vario titolo si occupano dell'alfabetizzazione e della formazione scolastica);
- l'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto nei territori indicati.

## **7. Durata dei progetti**

Ai fini del presente bando saranno ammessi alla valutazione:

- 7.1 progetti di emersione e prima assistenza (ex art. 13 l 228/2003) della durata di 12 mesi, all'interno dei quali si realizzino i singoli programmi individualizzati di assistenza, ciascuno della durata di 3 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da parte della Commissione, previa tempestiva istanza congruamente motivata e ferma restando l'entità di finanziamento già concesso.
- 7.2 progetti di assistenza e integrazione sociale (ex art. 18 d.lgs. 286/98) della durata di 12 mesi.

## **8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti**

**8.1 Per i progetti art. 13 L. 228/2003 l'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:**

- a) la domanda di candidatura, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (*Allegato 1*);
- b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (*Allegato 2*);
- c) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente territoriale, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivocabile che il progetto presentato è beneficiario del cofinanziamento nella misura almeno del 20%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del Testo Unico richiamato (*Allegato 3*);
- d) il preventivo economico (*Allegato 4*), suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:
  - personale (non può superare il 65 % del costo complessivo);
  - mezzi e attrezzature per i servizi di emersione e prima assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);
  - spese di gestione per i servizi di emersione e prima assistenza;
  - costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);
  - spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);
- e) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (*Allegato 5*);

- f) la dichiarazione di partenariato sottoscritta da ciascun ente aderente al progetto, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegna a svolgere (*Allegato 6*)
- g) la dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto (almeno sovra-provinciale, fatta eccezione per le città metropolitane);
- h) le convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali;
- i) la convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta in merito alle modalità di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta.
- j) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;
- k) l'analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;
- l) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;

#### **8.1.1 L'Ente proponente, se soggetto privato, dovrà presentare inoltre:**

- m) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lett. b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato.
- n) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;
- o) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti territoriali per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394. La convenzione deve essere firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, o in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;

#### **8.2 Per i progetti art. 18 d.lgs. 286/98 l'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:**

- a) la domanda di candidatura, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (*Allegato 1*);
- b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (*Allegato 2*);
- c) la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente territoriale, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivocabile che il progetto presentato è beneficiario del cofinanziamento nella misura almeno del 30%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del Testo Unico richiamato (*Allegato 3*);
- d) il preventivo economico (*Allegato 4*), suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:
  - personale (non può superare il 65 % del costo complessivo);

- mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);
  - spese di gestione per i servizi di assistenza;
  - spese per inserimento sociale;
  - costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);
  - spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);
- e) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (*Allegato 5*);
- f) la dichiarazione di partenariato sottoscritta da ciascun ente aderente al progetto, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegna a svolgere (*Allegato 6*)
- g) la dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto (almeno sovra-provinciale, fatta eccezione per le città metropolitane);
- h) le convenzioni con gli enti impegnati nell'attuazione di programmi di emersione e prima assistenza ai sensi dell'art. 13 Legge 228/2003, con particolare riferimento alle modalità di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta;
- i) la convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta, in merito alle procedure di messa in rete nazionale dei trasferimenti degli/delle utenti da un progetto ad un altro;
- j) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;
- k) l'analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;
- l) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;

### 8.2.1 L'Ente proponente, se soggetto privato, dovrà presentare inoltre:

- m) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nella seconda sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lett. b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato.
- n) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;
- o) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti territoriali per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394. La convenzione deve essere firmata dal Legale Rappresentante della Regione o dell'Ente locale, o in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;

## 9. Requisiti di ammissibilità

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

### Per i progetti art. 13 L. 228/2003:

- lettere : a), b), c), d), e), g), h), i)
- per l'Ente proponente privato, inoltre, la lettera m).

### Per i progetti art. 18 d.lgs. 286/98:

- lettere : a), b), c), d), e), g), h), i)
- per l'Ente proponente privato, inoltre, la lettera m).

Per gli enti proponenti che sono titolari di entrambe le tipologie di progetti, la convenzione di cui alle lettere h) non è considerata requisito di ammissibilità

Inoltre, a pena di inammissibilità, i progetti dovranno pervenire al Dipartimento entro e non oltre il 15 settembre 2011 alle ore 16.00.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

## 10. Assistenza tecnica per la definizione delle domande

Il testo del presente bando, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito <http://www.pariopportunita.gov.it>.

I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la Segreteria Tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta ai seguenti recapiti:

tel. 06 67792450 e-mail: [segreteriatratta@governo.it](mailto:segreteriatratta@governo.it)

## 11. Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale di cui in premessa.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio con una scala da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità, esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: **la soglia minima è fissata in 55 punti.**

Il punteggio è assegnato dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

### Progetti di emersione e prima assistenza (ex art 13 l 228/2003)

#### **Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 20:**

- Esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività, delle schede di entrata e di uscita, ed alla qualità di tale documentazione:

Ente proponente:

- titolarità o gestione di progetti ex. art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Ente/i attuatore/i:

- titolarità o gestione di progetti ex. art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
  - titolarità o gestione di progetti ex. art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 3)
  - titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)
- Disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche, documentate attraverso curricula., In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza delle competenze professionali in relazione alla copertura dei servizi assicurati dal personale previsto, il numero di anni di esperienza nel settore e formazione specifica, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, la tipologia di rapporto con l'ente, la percentuale di copertura delle figure professionali. Tali figure dovrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore/Operatrice pari di origine straniera, Operatore/Operatrice pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Assistente Sociale, Mediatore linguistico e/o interculturale, Operatori dedicati all'attività delle unità territoriali operative. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 6).

## **Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 18**

- Dimensione territoriale del progetto ed estensione degli interventi (punti da 0 a 9) così ripartiti:
- città metropolitane (punti dal 0 a 2)
  - dimensione sovra-provinciale (punti da 3 a 5)
  - dimensione regionale o sovra-regionale (punti da 6 a 9)
- Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);
- Localizzazione appropriata dell'intervento rispetto al fenomeno, competenza del proponente ad individuare la giusta localizzazione (punti da 0 a 3)
- Localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati o in territori particolarmente sensibili (punti da 0 a 3);

## **Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari – punti da 0 a 24:**

- Metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime - punti da 0 a 12 assegnati sulla base dei seguenti parametri:
- attività proattive e di primo contatto (punti da 0 a 2)
  - funzionalità delle unità territoriali operative e modalità di lavoro in rete (punti da 0 a 2)
  - presa in carico della segnalazione e invio delle potenziali vittime ai servizi dedicati di assistenza (punti da 0 a 2)

- numero delle persone contattate che si prevede accedano ai servizi a disposizione del progetto (punti da 0 a 2)
- diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);
- Metodologia di intervento per la realizzazione dei progetti individualizzati di assistenza - punti da 0 a 12 assegnati sulla base dei seguenti parametri:
  - diversificazione delle persone destinatarie dirette per età, genere, tipologia di sfruttamento (punti da 0 a 2);
  - coerenza e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 2);
  - numero dei destinatari che si prevede accedano ai programmi individualizzati di assistenza (punti da 0 a 3);
  - articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza: rapporto struttura tipologia delle vittime (punti da 0 a 3);
  - altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2).

**Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete con altri soggetti che operano nella materia, definita attraverso adesioni formali al progetto – punti da 0 a 18:**

- Previsione di forme di partenariato o collaborazione con Regioni ed enti locali, anche in funzione dell’impegno assunto tramite il cofinanziamento, Questure, Prefetture, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati, Enti competenti in materia sanitaria, Direzioni Provinciali del Lavoro, Consigli territoriali per l’immigrazione, Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine (punti da 0 a 5);
- Operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività dei progetti in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto (punti da 0 a 6);
- Stabilità del partenariato (punti da 0 a 1);
- Previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti titolari dei progetti finanziati ai sensi art. 13 e art. 18 sul territorio di riferimento e fuori dal territorio di riferimento, e con altri enti pubblici e/o privati (punti da 0 a 4);
- Coerenza tra le attività progettuali e il partenariato (punti da 0 a 2);

**Area 5 – Ulteriori elementi di qualità del progetto e rapporto costi/benefici – punti da 0 a 20:**

- Carattere innovativo del progetto (punti da 0 a 2);
- Sistema di formazione del personale coinvolto nella realizzazione del programma (punti da 0 a 2);
- Sistema e uso della valutazione: monitoraggio delle attività, sistema di valutazione ex-post, diffusione dei risultati (punti da 0 a 4);
- Congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
- Equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 5).

## **Progetti di assistenza ed integrazione sociale (ex art. 18 d.lgs. 286/98)**

### **Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 20**

- Esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività, delle schede di entrata e di uscita, ed alla qualità di tale documentazione:

Ente proponente:

- titolarità o gestione di progetti ex. art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 2)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Ente/Enti attuatore/i:

- titolarità o gestione di progetti ex. art. 18 D.lgs 286/98 (punti da 0 a 3)
- titolarità o gestione di progetti ex. art. 13 Legge 228/2003 (punti da 0 a 2)
- titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1)

Temporalizzazione delle fasi progettuali (punti da 0 a 2);

- Disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche, documentate attraverso curricula. In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza delle competenze professionali in relazione alla copertura dei servizi assicurati dal personale previsto, il numero di anni di esperienza nel settore e formazione specifica, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, la tipologia di rapporto con l'ente, la percentuale di copertura delle figure professionali. Tali figure dovrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore/Operatrice pari di origine straniera, Operatore/Operatrice pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Assistente Sociale, Mediatore linguistico e/o interculturale, Tutor di intermediazione lavorativa. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria. (punti da 0 a 6).

### **Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 18**

- Dimensione territoriale del progetto ed estensione degli interventi (punti da 0 a 9) così ripartiti:
  - città metropolitane (punti da 0 a 2)
  - dimensione sovra-provinciale (punti da 3 a 5)
  - dimensione regionale o sovra-regionale (punti da 6 a 9)
- Diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);
- Localizzazione appropriata dell'intervento rispetto al fenomeno, competenza del proponente ad individuare la giusta localizzazione (punti da 0 a 3)
- Localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati o in territori particolarmente sensibili (punti da 0 a 3);

### **Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari – punti da 0 a 24**

- Metodologia di intervento per la realizzazione dei progetti di assistenza e integrazione sociale - punti da 0 a 18 , assegnati sulla base dei seguenti parametri:
  - Articolazione delle azioni, diversificazione e coerenza degli interventi in relazione agli ambiti e alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);
  - diversificazione delle persone destinatarie dirette per età e genere (punti da 0 a 2);
  - numero di persone destinatarie che si prevede accedano al programma di assistenza e integrazione sociale (punti da 0 a 2);
  - qualità degli interventi mirati alla formazione ed all'acquisizione di competenze (punti da 0 a 3);
  - qualità degli interventi mirati all'inserimento socio-lavorativo (punti da 0 – 5);
  - modalità di raccordo con il Numero Verde Nazionale anti-tratta per la messa in rete dei trasferimenti degli/delle utenti da un progetto ad un altro (punti da 0 a 2)
- Articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza – punti da 0 a 6 assegnati sulla base dei seguenti parametri:
  - numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 2);
  - rapporto struttura/tipologia delle vittime ( punti da 0 a 2);
  - altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2).

### **Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete con altri soggetti che operano nella materia, definita attraverso adesioni formali al progetto - punti da 0 a 18**

- Previsione di forme di partenariato o collaborazione con Regioni ed enti locali, anche in funzione dell'impegno assunto tramite il cofinanziamento, Questure, Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati, Enti competenti in materia sanitaria, Direzioni Provinciali del Lavoro, Consigli Territoriali per l'immigrazione., Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine (punti da 0 a 5);
- Previsione di forme di partenariato o collaborazione con enti titolari dei progetti finanziati ai sensi art. 13 e art. 18 sul territorio di riferimento e fuori dal territorio di riferimento e con altri enti pubblici e/o privati (punti da 0 a 4);
- Operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività dei progetti in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto (punti da 0 a 6);
- Stabilità del partenariato (punti da 0 a 1);
- Coerenza tra le attività progettuali e il partenariato (punti da 0 a 2);

### **Area 5 – Ulteriori elementi di qualità del progetto e rapporto costi/benefici – punti da 0 a 20**

- Carattere innovativo del progetto ( punti da 0 a 2);
- Sistema di formazione del personale ( punti da 0 a 2);
- Sistema e uso della valutazione (monitoraggio delle attività, sistema di valutazione ex-post, diffusione dei risultati, follow-up ) ( punti da 0 a 4);

- Congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
- Equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 5);

## 12. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo che verrà stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le Pari Opportunità.

## 13. Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ad uno o ad entrambi i suddetti programmi (emersione e prima assistenza ed assistenza ed integrazione sociale) dovranno inoltrare la/le loro proposta/e utilizzando gli appositi moduli allegati al presente bando:

- Allegato 1 - domanda di candidatura
- Allegato 2 - formulario
- Allegato 3 - dichiarazione di co-finanziamento
- Allegato 4 - preventivo economico
- Allegato 5 - dichiarazione di unico progetto sul territorio di riferimento
- Allegato 6 - dichiarazione di partenariato

Le buste contenenti le proposte (un originale più una copia + cd ) con indicazione del riferimento in calce a destra: **“Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento: Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 – Avviso 6/2011 e/o Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 – Avviso 12/2011”** con la dicitura “NON APRIRE” dovranno pervenire al Dipartimento per le Pari Opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, Largo Chigi 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il 15 settembre 2011 alle ore 16.00.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00 presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, Segreteria tecnica della Commissione interministeriale, Largo Chigi 19, Roma 4° piano, stanza 4090.